

**STATUTO**  
**"FONDAZIONE DEL TESSILE ITALIANO"**

**Articolo 1**

**Costituzione, denominazione e sede**

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DEL TESSILE ITALIANO", con sede in Milano, Via Alberto Riva Villasanta n.3. L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello nazionale e, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, quello europeo ed internazionale. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 2**

**Finalità**

La Fondazione ha lo scopo di condurre attività di studio, ricerca, documentazione e progettazione nel settore tessile e della nobilitazione, anche con attenzione agli sviluppi della ricerca tecnico/scientifica ad esso collegati con la formazione ed il costante aggiornamento, sostenendo la formazione e il costante aggiornamento del personale nel settore. La Fondazione si propone di condurre, sostenere e promuovere nel settore tessile studi e approfondimenti sulla ricerca di modelli di business sostenibili, come ricerca di un equilibrio tra qualità ambientale, sviluppo economico ed equità sociale.

**Articolo 3**

**Attività strumentali, accessorie e connesse**

Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può svolgere inoltre tutte le attività strumentali alla realizzazione dei propri scopi, ed in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti con terzi;
- d) partecipare a società di capitale, ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;

- f) istituire premi e borse di studio;
  - g) svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
  - h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione avrà quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze dei Membri. La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei Membri, né li rappresenta agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei Membri. I Membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono assumere obbligazioni per conto della Fondazione. I Membri non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione. È esclusa ogni garanzia dei Membri sui prestiti contratti dalla Fondazione. La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

#### **Articolo 4**

##### **Vigilanza**

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Articolo 5**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati in sede di atto costitutivo;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili effettuati successivamente dai Membri;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

#### **Articolo 6**

##### **Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione è destinato al funzionamento e alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed è costituito:

- a) dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- b) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari, e non espressamente finalizzato all'incremento del patrimonio, proveniente da Enti pubblici, da Enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- c) dai contributi, in qualsiasi forma, concessi dai propri Membri nella misura minima eventualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

#### **Articolo 7**

### **Esercizio finanziario e modalità di gestione**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 Giugno di ogni anno il bilancio d'esercizio. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dovrà essere pubblicato sul sito della Fondazione.

Il bilancio di esercizio deve essere corredato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

### **Articolo 8**

#### **Membri della Fondazione**

I Membri della Fondazione sono gli imprenditori del settore tessile che attraverso la Associazione Cottoniera Liniera e delle Fibre Affini hanno originariamente costituito la Fondazione, gli imprenditori del settore Nobilitazione che successivamente hanno aderito e tutti gli altri imprenditori che successivamente hanno versato la quota di partecipazione. I Membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

Possono diventare Membri le persone fisiche e giuridiche che rivestono la qualifica di imprenditore nel settore tessile e della nobilitazione che contribuiscano al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura eventualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, nominate con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata all'unanimità dei componenti.

### **Articolo 9**

#### **Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide, all'unanimità dei componenti, l'esclusione dei Membri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente statuto e/o deliberate dagli organi della Fondazione;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

I Membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. L'esclusione e il re-

cesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso. In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

#### **Articolo 10** **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Amministrazione
- d) il Presidente
- e) il Segretario Generale
- f) Il Collegio dei Revisori dei Conti

#### **Articolo 11** **Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è costituita dai Membri ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a nominare il Consiglio Generale.

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Membri; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo e-mail certificata o comunque attraverso qualsiasi altro mezzo purché il destinatario dia prova di aver ricevuto la convocazione, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. I Membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro Membro o persona indicando l'eventuale limite di mandato del delegato. Ciascun delegato può essere titolare di non più di tre deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

L'Assemblea si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Membri; in particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla

riunione, ivi compreso il presidente. Nel caso in cui la riunione sia convocata in un luogo fisico, in tale luogo deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento dell'identità di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Qualora la riunione si sia svolta con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale dovrà poi essere sottoscritto dal presidente, oltre che dal segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo notaio.

## **Articolo 12**

### **Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Ne fanno parte da undici a diciannove Membri nominati dall'Assemblea Generale, che in sede di nomina ne stabilirà il numero.

In prima convocazione la riunione sarà validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Componenti. In seconda convocazione, che potrà essere tenuta ad un'ora di distanza dalla prima riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio Generale delibera a maggioranza degli intervenuti.

I Membri del Consiglio Generale, comunque nominati, durano in carica per quattro esercizi e sono rieleggibili.

La carica di Membro del Consiglio Generale cessa prima della scadenza con la revoca da parte del socio che l'aveva indicato.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- nominare i Membri del Consiglio di Amministrazione;
- esprimere il proprio parere obbligatorio (ma non vincolante) sull'approvazione del bilancio d'esercizio;
- esprimere il proprio parere obbligatorio (ma non vincolante) sullo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- nominare i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

In caso di dimissioni di un consigliere il Consiglio Generale deve provvedere, entro 60 giorni, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica fino allo scadere del termine degli altri.

## **Articolo 13**

### **Convocazione e quorum**

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei suoi Membri.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante avviso comunicato ai suoi Membri, agli amministratori ed al collegio dei revisori effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da recapitarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma oppure mediante avviso comunicato agli stessi soggetti di cui sopra con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio Generale, ciascun Membro può delegare la propria rappresentanza ad altro Membro. Ciascun Membro può essere titolare di non più di tre deleghe.

Il Consiglio Generale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun Membro ha diritto ad un voto.

Le riunioni del Consiglio Generale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Membri; in particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente del Consiglio Generale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio generale medesimo e dal Segretario della riunione.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente. Nel caso in cui la riunione sia convocata in un luogo fisico, in tale luogo deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento dell'identità di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Qualora la riunione si sia svolta con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale dovrà poi essere sottoscritto dal presidente, oltre che dal segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo notaio.

#### **Articolo 14**

##### **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette Consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro esercizi. In caso di dimissioni o vacanza a qualsiasi titolo di uno o più consiglieri, il Consiglio di amministrazione deve provvedere, entro 60 giorni, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica fino allo scadere del termine degli altri. Il Membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione ed in particolare:

- a) elegge il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente della Fondazione;
- b) propone i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2;
- c) istruisce il programma pluriennale delle attività e ne dà esecuzione;
- d) predisporre e approva il bilancio di previsione; predisporre e approva il bilancio d'esercizio;
- e) può istituire sia in Italia che all'estero delegazioni e uffici che possano essere di utilità per gli scopi della Fondazione;
- f) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- g) stabilisce i criteri e i requisiti perché i soggetti possano divenire Membri e procede alla nomina dei Membri;
- h) delibera sull'esclusione dei Membri per le motivazioni previste all'art. 9 dello statuto;
- i) delibera eventuali modifiche statutarie;
- l) nomina il Segretario Generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- m) qualora ne ravvisi la necessità per le attività della Fondazione, può istituire Organi Consultivi, anche di carattere scientifico, fissandone composizione e attribuzioni) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano e si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo e-mail certificata o comunque attraverso qualsiasi altro mezzo purché il destinatario dia prova di aver ricevuto la convocazione, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Di norma il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Per l'approvazione del bilancio e lo scioglimento dell'Ente è richiesto il parere – non vincolante – del Consiglio Generale. Per discostarsi da tale parere è necessaria una maggioranza di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Membri; in particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione di Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente. Nel caso in cui la riunione sia convocata in un luogo fisico, in tale luogo deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento dell'identità di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). Qualora la riunione si sia svolta con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale dovrà poi essere sottoscritto dal presidente, oltre che dal segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo notaio.

### **Articolo 15**

#### **Presidente**

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio generale e il Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
- c) cura l'osservanza dello statuto;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

### **Articolo 16**

#### **Segretario Generale**

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.

Il Segretario generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare, il Segretario Generale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Egli non può essere membro del Consiglio di Amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.



## **Articolo 17**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio Generale (con l'astensione obbligatoria dei membri del Consiglio generale che fossero anche membri del Consiglio di Amministrazione), di cui almeno uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, con funzione di Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio, redigendo le necessarie relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale e dell'Assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

## **Articolo 18**

### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, che ne nomina il liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

## **Articolo 19**

### **Durata**

La durata della Fondazione è indeterminata.

## **Articolo 20**

### **Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Fondazione.

## **Articolo 21**

### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

F.to Simone Canelini

F.to Giovanni De Marchi notaio